

Proposta di legge:449

Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla legge regionale 24/2/2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all'articolo 15 della l.r. 41/2005

Art. 2 – Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 41/2005

Art. 3 – Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/2005

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 04/05/1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", del 25 ottobre 2012 (Rep. atti n. 123/CU);

Vista la legge regionale 41 del 24/2/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale)

Considerato quanto segue:

1. dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, è nata la necessità di modificare la legge regionale 41/2005, alla luce di nuovi bisogni emergenti;
2. è necessario abrogare l'articolo 16, recuperando, nell'articolo 15, relativo alle famiglie, il riferimento alle associazioni di famiglie: il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a favore delle famiglie (articolo 52) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà;
3. è stato valutato di inserire nell'articolo 21 della l.r. 41/2005, tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, una nuova tipologia denominata "struttura multiutenza", sperimentata ormai da molti anni;
4. la sperimentazione ha fornito nel complesso elementi di positività che il territorio ha

apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale ed in definitiva si rafforza il sistema dell'accoglienza residenziale con l'introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare;

5. si tratta di struttura che accoglie soggetti adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile.

APPROVA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 41/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2005 è aggiunta la seguente:
"c bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà; “

Art. 2

Le associazioni familiari. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 41/2005

1. L'articolo 16 della l.r. 41/2005 è abrogato.

Art. 3

Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è aggiunta la seguente:
"c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) bis, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni..”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente comma:
"2 ter. Con successiva delibera, la Giunta regionale definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza tra la tipologia multiutenza ed i bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale.”.